

Codice A1814A

D.D. 5 maggio 2016, n. 1029

AT TG 145 - Autorizzazione ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio della vegetazione presente nel torrente Tagliaferro in tratti saltuari ricadenti nel territorio del Comune di Scurzolengo (AT). Richiedente: Comune di Scurzolengo (AT)

Con nota prot. n.168/2016 in data 04/04/2016 (ns. prot. n. 15335 del 04/04/2016) il Geom. Rossi Marco, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Scurzolengo (AT) con sede in via Maiocco,2 –14030 Scurzolengo (AT)– P.IVA 01219550058, ha presentato al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti- Ufficio di Asti – C.so Dante,163, istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire l'abbattimento delle piante cresciute spontaneamente nell'alveo del torrente Tagliaferro in quanto ostruiscono il regolare scorrimento delle acque con conseguenti danni alle aree circostanti.

All'istanza sono stati allegati gli stralci planimetrici predisposti dall'Ufficio tecnico comunale di Scurzolengo (AT) nei quali sono evidenziate le aree d'intervento in particolare il TRATTO 1- lungo la S.P. n. 96, in località Valle Moia e precisamente a partire dall'intersezione con le S.P. n. 26 e S.P. n. 38 (zona antistante i capannoni industriali) e il TRATTO 2- zona a valle dell'attraversamento stradale lungo la S.P. n. 96 (strada comunale Roveia).

Considerato che si tratta di un intervento eseguito da un Ente Locale non si dà corso alla procedura di pubblicazione all'albo pretorio comunale.

In data 31/03/2016, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, è stato effettuato un sopralluogo da parte dei funzionari del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti-Ufficio di Asti – C.so Dante, 163 - al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione trasmessa, l'intervento richiesto ed attuato secondo le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, si configura come attività di manutenzione finalizzata al miglioramento dell'efficienza idraulica del torrente Tagliaferro ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal D.P.G.R. del 21/02/2013 n. 2/R e dal D.P.G.R. del 06/07/2015 n. 4/R.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 17 del 12/08/2013 e della relativa Tabella A il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che verrà rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, in quanto il torrente Tagliaferro è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n. 94.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. n. 17 della L.R. n.23/2008;

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;

Visti gli artt. 86 e 89 del D.lgs. 112/98;

Visto l'art. 59 della L. R. n. 44/2000;

Vista la L. R. n. 12 del 18/05/2004 ;

Visto il relativo regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004 modificato dal Regolamento n. 2/R del 04/04/2011;

Vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013 art. 18 e Allegato A;

Vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;

Visto il Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 modificato dal Regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e dal Regolamento n. 4/R del 06/07/2015;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012;

determina

di autorizzare il Comune di Scurzolengo (AT) – con sede in via Maiocco, 2 - CAP 14030 Scurzolengo (AT), ad eseguire, l'intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio della vegetazione presente nei tratti del torrente Tagliaferro individuati nelle planimetrie allegate all'istanza che si restituiscono al richiedente vistate da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'intervento dovrà essere eseguito nei tratti d'alveo indicati sulle planimetrie e non potrà essere introdotta alcuna variazione senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le operazioni di taglio dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (L.R. n. 4 del 10/02/2009 e relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 e n. 4/R approvato con D.P.G.R. in data 06/07/2015) ed in particolare con quanto stabilito negli articoli art.li 37 e 37 bis del Regolamento Forestale Regionale ed in particolare :

TRATTO 1 – (lunghezza ml. 280) trattandosi di vegetazione arborea radicata all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria è consentito il taglio a raso senza rilascio di matricine (art. 37 bis comma 2 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20.09.2011 e s. m. e i.);

TRATTO 2 – (lunghezza ml. 360) è consentito il taglio selettivo della vegetazione nel rispetto dell'art. 37 comma 2 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20.09.2011 e s. m. e i. ovvero all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria è consentito il taglio della vegetazione che può costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica mentre, lungo le sponde il taglio dovrà riguardare esclusivamente le piante fortemente inclinate, instabili, secche o deperenti che presentano un alto rischio di caduta o di fluitazione in caso di piena, rilasciando almeno il 20% di copertura residua con conservazione dei soggetti più stabili;

- il taglio dovrà essere effettuato in prossimità del colletto senza danneggiare la ceppaia nonché le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di potenziale esondazione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde e di alterare in qualsiasi modo le sponde del corso d'acqua o le opere presenti su di essa anche mediante la sola movimentazione di terreno ed è inoltre vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;
- la presente autorizzazione ha validità per il taglio e rimozione della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui.

L'Amministrazione Comunale(soggetto autorizzato) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e degli eventuali soggetti delegati dalla stessa Amministrazione nonché dei mezzi d'opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s. m. e i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- l'Amministrazione Comunale, tramite il proprio personale tecnico, dovrà provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione e dalle vigenti norme in materia;
- l'autorizzazione ha validità di anni **1 (uno)** a decorrere dalla data della presente determinazione con rispetto dei limiti temporali fissati dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e modificato dai Regolamenti n. 2/R/2013 e n. 4/R/2015 e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo Regolamento. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza motivata del richiedente, da presentarsi prima della scadenza del presente provvedimento, nel caso in cui per giustificati motivi i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti.
- il soggetto autorizzato, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto autorizzato e quanto realizzato, dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti- sede di Asti –C.so Dante, 163, la data di inizio (con anticipo di almeno 7 giorni) nonché la conclusione dei lavori e trasmettere la dichiarazione attestante la regolare esecuzione dei medesimi
- il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendano necessari ai termini di leggi attualmente in vigore.

Ritenuto che tale intervento possa configurarsi tra le attività di manutenzione finalizzate al miglioramento dell'efficienza idraulica del torrente Tagliaferro, ai sensi dell'art. 18 e dell'Allegato A della L.R. n. 17 del 12/08/2013, il valore delle piante oggetto di taglio è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea del sedime demaniale interessato dall'esecuzione dei lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010 nonché dell'art. 23 comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Mauro Forno